



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

Maria Riolo

AOSTA, 27 FEBBRAIO 2026



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

Maria Riolo

AOSTA, 27 FEBBRAIO 2026



CORTE DEI CONTI

INTRODUZIONE

Desidero rivolgere un cordialissimo saluto e un profondo ringraziamento a tutte le Autorità civili, militari e religiose, che ci onorano con la loro presenza, esprimendo interesse per la funzione giurisdizionale e per la funzione di controllo affidate alla Corte dei conti con gli articoli 103 e 100 della Costituzione.

Un sentito ringraziamento al Procuratore Generale, Pio Silvestri, per la sua significativa partecipazione a questa giornata dedicata all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Un cordiale saluto al rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, alla Presidente Cristiana Rondoni e al Procuratore Regionale, Quirino Lorelli.

Rivolgo un caloroso saluto ai giovani impegnati nel loro percorso di studi, oggi qui presenti in aula in rappresentanza degli studenti della Valle d'Aosta

A tutti benvenuti in questa prestigiosa aula, che abbiamo inaugurato lo scorso 8 gennaio alla presenza del Presidente della Corte dei conti Guido Carlino e del Presidente della Regione Renzo Testolin. Qui il 10 gennaio 1946 si è tenuto il primo Consiglio della Valle, previsto dal decreto del luogotenente del Regno n. 545 del 7 settembre 1945. Con la prima riunione del Consiglio, nella quale è stato nominato il Presidente del Consiglio e l'esecutivo, si avviava il processo di autonomia della Valle d'Aosta, culminato nella promulgazione della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, ossia nello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, come tutti sappiamo, si configura come una doverosa rendicontazione alla collettività in ordine ai risultati conseguiti nell'anno pregresso e in ordine alle modalità con cui è stata esercitata l'attività giurisdizionale, evidenziando anche le eventuali criticità riscontrate con lo scopo che le stesse, nelle sedi competenti, possano essere superate per offrire una giustizia

sempre più efficiente e adeguata. La doverosità di questa apertura della magistratura alla cittadinanza è insita nel principio di cui all'art. 101 della Costituzione per il quale *“La giustizia è amministrata in nome del popolo”* ed è al popolo che bisogna rendere conto.

Secondo le linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Presidente della Sezione Giurisdizionale nella propria relazione espone le novità normative e giurisprudenziali che hanno riguardato la Corte dei conti nel 2025, e riferisce sull'attività della Sezione durante l'anno.

NOVITÀ NORMATIVE

Sotto il profilo normativo il 2025 è stato inizialmente contrassegnato dal d.l. 12 maggio 2025, n. 68, intervenuto per il “Differimento del termine di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di responsabilità erariale”, ossia per il “differimento” al 31 dicembre 2025 dell'applicazione del c.d. “scudo erariale”.

Trattasi, come è noto, di norma introdotta in piena emergenza pandemica, che, tuttavia, è stata successivamente mantenuta, di anno in anno, per effetto di ulteriori disposizioni di legge.

Il differimento del termine in questione operato, con il d.l. 68/2025, risultava già in distonia con le valutazioni della Corte costituzionale, la quale nella sentenza 16 luglio 2024 n. 132, pur ritenendo la legittimità costituzionale dello “scudo erariale”, lo aveva giustificato in ragione del suo carattere temporaneo ed eccezionale.

Prima della scadenza dell'ultima proroga di detto scudo erariale il legislatore è intervenuto con le norme di riforma della Corte dei conti in materia di controllo e giurisdizione, definitivamente approvate al Senato lo scorso 27 dicembre. La legge è la n. 1 del 7 gennaio 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, contenente modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché la delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale.

In questa sede ovviamente non possiamo scendere nell'analisi di tutte le disposizioni contenute nei sei articoli di cui è costituita la legge di riforma, né possiamo soffermarci sulle problematiche interpretative che scaturiscono dalla loro lettura.

Al riguardo, va opportunamente richiamata la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva, parere n. 4/2025/CONS dell'11 giugno 2025, sul disegno di legge S. 1457 con la quale le Sezioni Riunite esprimevano la posizione ufficiale della Corte dei conti sulle allora adottande norme della riforma prima che venissero definitivamente approvate in Senato, con un'analisi puntuale delle norme stesse e per ciascuna di esse, venivano individuate eventuali criticità e venivano formulate osservazioni volte a veicolare proposte di modifiche, che tuttavia non sono state recepite dal Legislatore.

Mi limiterò, pertanto, ad un rapido accenno ad alcuni punti della riforma.

Per quanto riguarda la responsabilità per danno all'erario si evidenziano i seguenti profili:

- una delle principali novità derivante dalla scadenza dello "scudo erariale" è il ritorno della responsabilità per colpa grave sia per le condotte omissive sia per quelle attive, per queste ultime, infatti, la responsabilità per colpa grave era stata esclusa per effetto dello scudo, adottato, come già detto, nel periodo pandemico e prorogato fino al 31 dicembre 2025. Ed è proprio sulla responsabilità per colpa grave che la legge di riforma interviene con la specifica definizione del concetto di colpa grave (art. 1, c. 1, lett. a) n.1) L. n. 1/2026, novellando l'art. 1, c. 1. della L. n. 20/1994); tale definizione differisce, tuttavia, dalla definizione di colpa grave contenuta in altre norme (come il codice dei contratti pubblici, art. 2, d.lgs. n. 36/2023) e spetterà all'interprete affrontare il profilo delle relative incoerenze e della necessità di ricondurre ad unità le diversificazioni esistenti;

- in alcuni casi la responsabilità viene limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo (art. 1, c. 1, lett. a) n. 2) L. n. 1/2026, novellando l'art. 1, c. 1.1 L. n. 20/1994); si tratta della materia degli accordi di conciliazione in sede di mediazione o in sede giudiziale

e delle transazioni fiscali. In questi casi sarà necessario il dolo per la configurazione della responsabilità per danno all'erario;

- una rilevante novità riguarda la quantificazione del danno da porre a carico del soggetto ritenuto responsabile: si tratta del c.d. "doppio tetto" espresso dalla norma nell'obbligo di esercizio del potere riduttivo da parte del giudice, a fronte di responsabilità gravemente colposa, ponendo a carico del responsabile il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque non superiore al doppio della retribuzione annua lorda o al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti (art. 1, c. 1, lett. a) n. 5) L. n. 1/2026, aggiungendo il c. 1-octies all'art. 1 L. n. 20/1994). Trattasi di norma a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, che a causa del parziale ristoro in favore dell'amministrazione, può comportare, un effetto paradosso consistente nel riemergere dell'obbligazione risarcitoria davanti al giudice civile per iniziativa dell'amministrazione che deve conseguire il pieno ristoro del danno subito da parte dell'agente pubblico responsabile;

- per gli atti adottati dai titolari degli organi politici, si prevede la presunzione della buona fede, salvo prova contraria, quando tali atti siano stati proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi in assenza di pareri formali interni o esterni di contrario avviso (art. 1, c.1, lett. a) n. 4) L. n. 1/2026, novellando l'art. 1, c. 1-ter, L. n. 20/1994), la norma è diretta ad una maggiore tutela degli organi politici con uno spostamento della responsabilità verso la dirigenza amministrativa;

- la Corte dei conti, nei casi più gravi, può disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato per danno all'erario, la sospensione dalla gestione delle risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni (art. 1, c. 1, lett. a) n. 5), L. n. 1/2026, aggiungendo il c. 1-novies all'art. 1 L. n. 20/1994);

- sulla prescrizione quinquennale, già prevista per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno, il legislatore della riforma introduce una novità che riguarda l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, e stabilisce che la prescrizione

decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti ne siano venuti a conoscenza; nel caso di occultamento doloso del danno la riforma stabilisce che la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta se l'occultamento è stato realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione (art. 1, c. 1, lett. a) n. 6), L. n. 1/2026, novellando l'art. 1, c. 2, L. n. 20/1994).

- altra novità riguarda l'introduzione dell'obbligo assicurativo a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave, nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti con incarichi di gestione di risorse pubbliche; la legge stabilisce, sotto il profilo processuale, che nei procedimenti per i danni patrimoniali l'impresa di assicurazione diventa litisconsorte necessario (art. 1, c. 1, lett. a) n. 7), L. n. 1/2026, aggiungendo il c. 4-bis all'art. 1 L. n. 20/1994).

Per quanto riguarda la funzione di controllo si evidenziano i seguenti profili:

- la riforma introduce un ampliamento del novero dei contratti di appalto sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 1, c. 1, lett. b) n. 1), L. n. 1/2026, novellando l'art. 3, c. 1, lett. g), L. n. 20/1994);

- per i contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) il controllo preventivo di legittimità si estende ai provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e ai provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale; la legge dispone, inoltre, che decorso il termine perentorio previsto per lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità i provvedimenti si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità per danno all'erario (si tratta del c.d. silenzio assenso; art. 1, c. 1, lett. b), n. 2, L. n. 1/2026, aggiungendo il c. 1-ter all'art. 1, c. 1, L. n. 19/2024);

- altra novità di rilievo riguarda l'introduzione del controllo preventivo di legittimità anche nei confronti dei provvedimenti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC previa adozione di norma di

legge o di statuto su parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. Si tratta di controllo sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (art. 1, c. 1, lett. b) n.2, L. n. 1/2026, aggiungendo il c. 1-quater all'art. 1, c. 1, L. n. 19/2024);

- l'art. 2 interviene sulla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica con disposizioni di una certa complessità interpretativa. Si introduce, con riferimento ai pareri richiesti su questioni connesse agli investimenti del PNRR e del PNC (di valore complessivo non inferiore a un milione di euro), la possibilità che l'oggetto dei pareri possa riguardare anche fattispecie concrete. Per detti pareri è prevista, inoltre, una peculiare novità, in quanto, la norma, oltre a fissare il termine perentorio di 30 giorni per la resa del parere stesso, aggiunge che, in caso di mancata espressione del parere nel termine prescritto, il parere si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa, e, qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione, decorso inutilmente il termine di 30 giorni il parere si intende reso in senso negativo.

L'articolo 3 della legge disciplina la delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti, fissando principi e criteri direttivi molto stringenti, che meriterebbero un lungo approfondimento, basti pensare al forte impatto degli stessi criteri su quelli che sono l'organizzazione e il funzionamento delle Procure contabili, nonché il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.

PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI DI PARTICOLARE RILIEVO

Parere n. 3/2025/CONS del 20 marzo 2025

Prima di riferire sul parere n 3/2025 delle Sezioni Riunite, occorre premettere che la Regione Autonoma Valle d'Aosta nel 2024 ha contestato, nella materia dei giudizi per resa di conto, la diretta applicabilità delle norme del codice di giustizia contabile nei confronti degli agenti contabili della Regione (si tratta dei giudizi iscritti ai numeri 944, 945, 946). Il giudice monocratico che ha emesso i decreti di cui all' art. 141, c. 4 c.g.c. (decreti 18, 19, 20/2024), ha dato immediata applicazione delle norme in questione, ma, la Regione ha ritenuto che fosse necessaria, per la loro applicazione, la preventiva interposizione di norme di attuazione e di armonizzazione dello Statuto della Valle d'Aosta.

Ciò premesso, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva si sono espresse (ai sensi dell'art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273) con il parere n. 3/2025 sulla proposta, avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di modifica della vigente legislazione paritetica concernente i sistemi di controllo della Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (istitutivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta).

Tra le suddette norme sottoposte al parere delle SS.RR. figura l'art. 7 (di inserimento dell'articolo 6-ter, dopo l'articolo 6-bis del d. lgs. 179/2010) che introdurrebbe per la prima volta nella normativa paritetica l'obbligo di resa dei conti giudiziali per gli agenti contabili regionali. Al riguardo, le SS.RR, con riferimento all'articolo 103, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lett. l, della Costituzione, hanno ritenuto, invece, che la disciplina sul giudizio di conto rientri nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, per cui la norma paritetica di cui all'art. 7, contenente le statuizioni in materia di conti giudiziali risulterebbe *“sprovvista di adeguata copertura costituzionale e/o statutaria”*.

In realtà il procedimento in Commissione paritetica per l'adozione della disciplina di attuazione in materia di conti giudiziali è stato avviato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in pendenza del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione stessa davanti alla Corte costituzionale (giudizio n. 2/2024) a fronte dei decreti di cui ai suddetti giudizi per resa di conto.

La problematica che è insorta nei confronti degli agenti contabili della Regione si è sviluppata, pertanto, su due binari, uno giudiziario e uno normativo. Allo stato degli atti, quindi, risulterebbe, da un lato la pendenza del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione davanti alla Corte costituzionale, e dall'altro il parere negativo delle SS.RR. della Corte dei conti che sostanzialmente escludono la legittimazione della Regione all'adozione di norme di attuazione in materia di giudizi di conto.

In siffatto contesto, la Regione, da ultimo, ha adottato la deliberazione di Giunta n. 120 del 6 febbraio 2026, con la quale, ha disposto sulla nomina del responsabile del procedimento ex art. 139, c. 2, c.g.c. e sulla parificazione dei conti in questione, al fine di conseguire il decreto di discarico degli agenti contabile, specificando, tuttavia, che tale decisione non comporterebbe acquiescenza alcuna al contenuto dei decreti numeri 18/2024, 19/2024, 20/2024 del giudice monocratico e a ogni altro atto a essi presupposto e/o conseguente, né comporterebbe rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione, tutt'ora pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

L'auspicio è che la questione si risolva definitivamente in tempi brevi.

Nello stesso parere n. 3/2025 le Sezioni Riunite si sono soffermate sull'assenza di norme paritetiche di estensione del giudizio di parificazione al rendiconto della Regione autonoma Valle d'Aosta, che è l'unica regione ad autonomia speciale a non essere sottoposta al giudizio di parifica della Corte dei conti.

Al riguardo, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che la necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comporti l'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica, tutto ciò nel quadro delineato dall'art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma inserito all'art. 97 della Costituzione richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. E sullo specifico punto dell'essenziale funzione di parificazione annuale del rendiconto regionale, le SS.RR., ai fini dell'attuazione del principio costituzionale di

unitarietà del sistema di finanza pubblica, hanno concluso nel senso che *“potrebbe giungersi a ritenere, almeno in via potenziale, che la disposizione recata dal vigente art. 1, settimo comma, del decreto legislativo n. 179 del 2010 consenta già (o, quantomeno, non impedisca) l'espletamento, da parte della medesima Sezione regionale di controllo, di tutte le attività, istruttorie e decisionali, relative alla parificazione annuale del rendiconto regionale.”*

Sezioni Riunite ordinanza 13 novembre 2025 n. 9

Si segnala che, in sede di esercizio della giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica con decisione in unico grado e nello specifico in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.) le Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, che ha limitato la giurisdizione della Corte dei conti in materia *“ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”* (ordinanza n. 9/2025/RIS). L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale è stata adottata nell'ambito di un complesso contenzioso (la parte ricorrente - trattasi di una Federazione sportiva - contesta, per asserita mancanza di controllo pubblico, la sussistenza dei presupposti per l'inclusione dell'Ente nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm) nel quale vi era stato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, cui ha fatto seguito la sentenza del giudice unionale in data 13 luglio 2023, nonché la sospensione del giudizio stesso per la pendenza su fattispecie analoga di una questione di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione. A fronte della sentenza n. 30220, in data 25 novembre 2024, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che *“l'art. 23-*quater* d.l. n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei conti – sezioni riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell'effetto utile della disciplina unionale,*

restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo", le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno deciso di adire la Corte costituzionale.

Corte costituzionale sentenza 14 febbraio 2025 n. 19

La sentenza riguarda disposizioni che incidono sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita.

La sentenza ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti (Sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana) dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), con riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

I giudici rimettenti rappresentavano che solo l'accoglimento delle questioni sollevate avrebbe consentito l'integrale rivalutazione (per gli anni dal 2022 al 2024) dei trattamenti pensionistici richiesti dai ricorrenti (trattamenti per alcuni superiore a dieci volte il trattamento minimo e, per un ricorrente, di importo compreso tra le sei e le otto volte tale soglia di riferimento).

Il suddetto art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (in origine destinato a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificato dall'art. 1 della legge n. 213/2023, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, con un'ulteriore riduzione al 22 per cento - rispetto al 32 per cento vigente per il 2023 - dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo) stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo INPS; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti

nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.

Nel dichiarare infondata la questione la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili, aggiungendo che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. In conclusione ha ritenuto che *“le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l’11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di “elasticità” rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.”* Per la Corte costituzionale *“La misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo.”*

Corte costituzionale sentenza 1° luglio 2025 n. 91

La sentenza si è espressa nel giudizio di legittimità costituzionale di alcune norme (riguardanti gli enti locali dissestati) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione. Si tratta dell’art. 259, comma 1 (che fissa un termine perentorio per la presentazione da parte dell’ente locale di un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato), dell’art. 261, comma 4 (che stabilisce un ulteriore termine perentorio, in caso di esame negativo dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, entro cui l’ente, previa deliberazione consiliare, presenta una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito alla apposita commissione il parere favorevole) e dell’art. 262, comma 1, che stabilisce le conseguenze (con richiamo all’art. 141, c. 1 lett. a, scioglimento del consiglio comunale)

dell'inosservanza dei suddetti termini perentori o dell'emanazione del provvedimento definitivo di diniego del bilancio stabilmente riequilibrato.

Per il giudice rimettente, le suddette disposizioni sarebbero irragionevoli perché, escludendo il potere sollecitatorio del prefetto, assimilano la mancata approvazione del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio comunale nel termine perentorio previsto dalla legge a un'ipotesi di compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, idonei a determinare lo scioglimento automatico del consiglio comunale, senza che necessariamente sussistano la gravità e la persistenza del comportamento negativo od omissivo da parte dell'ente locale.

La Corte costituzionale si è espressa per l'inammissibilità della questione con riferimento all'art. 261, c. 4, t.u. enti locali e con riferimento all'art. 259, c. 1, t.u. enti locali. La Corte, quindi, si è pronunciata nel merito della questione solo con riferimento all'art. 262, c. 1, t.u. enti locali, ed ha ritenuto che lo scioglimento degli organi consiliari in caso di mancata approvazione nei termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rappresenti un meccanismo chiaro ed oggettivo che non è espressione di discrezionalità arbitraria, e che un'amministrazione che non rispetti gli impegni assunti con il mandato elettorale, e tra questi l'approvazione del bilancio, interrompe il rapporto fiduciario con i cittadini. Per il Giudice delle leggi la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce il presupposto stesso del mandato elettorale. La Corte ha in particolare evidenziato che un consiglio comunale incapace di elaborare un bilancio in equilibrio non è in grado di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, come richiesto dall'art. 97 della costituzione e rischia di compromettere l'interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell'ente locale. La Corte costituzionale, nel ribadire che «il bilancio è un *“bene pubblico”*, *“nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una certa collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato e il realizzato”*, ha sottolineato che non a caso l'ordinamento, alla mancata approvazione, collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, ritenendo che la norma

censurata “non contrasta con il diritto di elettorato passivo, affermato dall’art.51 Cost., ma è volta, piuttosto, a una sua piena tutela”.

La sentenza offre spunti per il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali.

Corte costituzionale sentenza 3 luglio 2025 n. 95

La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate da giudici di merito e dalla Corte di cassazione riguardanti la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che ha abrogato l’art. 323 del codice penale (ossia il reato di abuso d’ufficio), per violazione di parametri costituzionali (artt. 11 e 117, primo comma Cost.; o solo art. 117, primo comma) in relazione agli obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (cosiddetta “Convenzione di Mérida”). Alcuni rimettenti lamentavano anche la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Il giudice delle leggi, dopo aver esposto che, ove un obbligo di tutela penale sia effettivamente stabilito dal diritto internazionale la sua violazione da parte del legislatore penale può essere censurata innanzi alla Corte costituzionale, ha ritenuto, in relazione all’effetto *in malam partem* che conseguirebbe dal loro eventuale accoglimento e in ragione del divieto di questioni di legittimità *in malam partem* in materia penale, inammissibili le prospettate censure di contrasto dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio con gli artt. 3 e 97 Cost.,

La Corte costituzionale si è espressa, invece, per l’ammissibilità della questione limitatamente alla lamentata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione a un gruppo di obblighi discendenti dalla Convenzione di Mérida, in quanto le questioni *in malam partem* in materia penale sono ammissibili allorché venga in considerazione il rispetto di «obblighi sovranazionali» posto che l’art. 117, primo comma, Cost., sancisce a carico del legislatore (statale e regionale) il generale obbligo

di rispettare i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» e gli «obblighi internazionali».

Nel merito la Corte costituzionale ha, tuttavia, considerato infondata la questione sostenendo che *“La Convenzione [di Merida] ha scelto di affidare la valutazione comparativa dei benefici attesi e delle conseguenze negative dell'incriminazione delle condotte di abuso d'ufficio alla prudente discrezionalità del legislatore di ogni Stato; e ciò anche a fronte della varietà di soluzioni sul punto presenti negli ordinamenti penali degli Stati firmatari. Circostanza, quest'ultima, che – come risulta dai lavori preparatori della Convenzione – ha indotto gli Stati firmatari a trasformare le originarie proposte di introdurre un vero e proprio obbligo di incriminazione di questa specifica condotta, formulate da Messico, Colombia e Turchia, in un mero obbligo di “considerare” tale soluzione, recependo così una proposta formulata dalla Croazia in coordinamento con il Canada e con la stessa delegazione italiana”*.

La Corte costituzionale in definitiva ha ritenuto di non potere, sulla base dei parametri evocati, sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante dall'abolizione del delitto di abuso d'ufficio, in quanto ciò avrebbe comportato la sovrapposizione della propria valutazione a quella del legislatore.

La sentenza si segnala, riguardando la materia dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Corte costituzionale sentenza 13 novembre 2025 n. 167

La Corte costituzionale ritorna sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita, in quanto chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), ma questa volta con riferimento ad un parametro diverso rispetto a quelli considerati nella sentenza n. 19/2025, in quanto il giudice rimettente (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna) ha lamentato la violazione dell'art. 53 della Cost. nonché il principio della ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali, ravvisando nella disposizione censurata un “prelievo coatto”, effettuato per recuperare risorse destinate “a motivi di finanza generale”. La Corte ha

escluso la natura tributaria delle “misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici” e con riferimento alla sentenza n. 19/2025, ha ribadito che lo scopo della disposizione censurata, in base ai documenti che hanno accompagnato i lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio per il 2023, è essenzialmente quello di raggiungere “economie in termini di minore spesa pensionistica” e non di reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sono state dichiarate, quindi, non fondate, per erroneità del presupposto – la natura tributaria della fattispecie scrutinata - aggiungendo che soltanto la totale paralisi, ove ripetuta nel tempo, o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost.

Corte costituzionale sentenza del 28 novembre 2025 n. 174

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni regionali (su questione sollevata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Campania) con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi). Le disposizioni dichiarate incostituzionali dettavano norme sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, e stabilendo altresì che l'ammontare di tali indiscriminate assegnazioni di risorse venisse determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni, con ciò violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Corte di cassazione ordinanza 29 giugno 2025 n. 17489

Con riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di giudizi di conto le Sezioni Unite civili della Cassazione si sono pronunciate nell'ambito di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex artt. 41 c.p.c e 16 c.g.c., proposto da un agente contabile (econo^mo di un Consorzio di Bonifica), a seguito dell'iscrizione a ruolo di udienza del relativo conto giudiziale (art. 147 c.g.c.). La fattispecie si caratterizzava per l'assenza di una formale promozione del giudizio per la resa del conto su iniziativa del Pubblico Ministero ex artt. 141 C.g.c., e per la presentazione spontanea del conto (previa sua parificazione con delibera consortile) da parte dello stesso agente contabile. Al riguardo la Corte ha osservato come l'esistenza di una previsione consortile interna di effettivo assoggettamento del conto di gestione al controllo della Corte dei conti non fosse dirimente ai fini del regolamento di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario, dovendosi applicare al riguardo la specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost. L'istanza di regolamento preventivo è stata decisa nel senso della insussistenza della giurisdizione in capo al giudice contabile in ragione della natura dei consorzi di bonifica ed alla loro mancata soggezione alle regole generali della contabilità pubblica.

Corte di cassazione ordinanza 19 luglio 2025 n. 20256

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, hanno respinto il ricorso avverso una sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti riguardante una fattispecie di risarcimento in solido del danno erariale "indiretto". La Suprema Corte nel respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ha evidenziato che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella civilistica restano *"reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria..."*

Corte di cassazione ordinanza 9 agosto 2025 n. 22963

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno rigettato il ricorso proposto da una Società (s.a.s.) avverso una sentenza della Seconda Sezione Centrale d'Appello della

Corte dei conti che, in materia di imposta di soggiorno, e, in riforma della decisione di primo grado della Sezione Giurisdizionale Lombardia (che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta al giudice tributario), dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti rimettendo gli atti al primo giudice per la decisione.

In particolare, i giudici di appello ritenevano che i mutamenti normativi, rappresentati dall'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e dall' art. 5-*quiquies* d.l. 27 ottobre 2021 n. 146, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore di una struttura recettiva e il Comune, sicché permanendo comunque la qualifica di agente contabile del primo resterebbe ferma la conseguente giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere della responsabilità amministrativo-contabile nei casi di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno. Per il giudice di appello tra l'albergatore e il Comune si realizza un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sicché la riscossione dell'imposta assume centrale rilevanza ai fini del riversamento della stessa nelle casse comunali.

Nel ricorso proposto davanti alla Corte di cassazione la Società sosteneva, invece, che la controversia riguardante l'imposta di soggiorno doveva essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario con riferimento all'art. 4, comma 1-ter, d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e all'art. 5-*quiquies* d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021 (e relativo all'interpretazione autentica del citato art. 4, comma 1 - ter, d.lgs. 23/2011).

La Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso della Società infondato, ma per motivi diversi da quelli contenuti nella motivazione del giudice di appello; più specificatamente ha ritenuto il ricorso infondato in applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*. Le Sezioni Unite hanno, cioè, considerato irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda giudiziale, perseguendo l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all'epoca della valida instaurazione del rapporto processuale. La Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 5-*quiquies* del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso

retroattivamente, anche «*ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020*», il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che la Società ricorrente individua quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria), è entrato in vigore il 21 dicembre 2021 quando il giudizio era già pendente (l'atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia era stato notificato al convenuto nel febbraio del 2021).

Corte di cassazione sentenza 29 agosto 2025, n. 24172

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affrontato la tematica della formazione o meno del giudicato interno su questioni processuali nel caso in cui il giudice si sia pronunciato direttamente nel merito. Nella sentenza la Suprema Corte, dopo essersi soffermata, tra l'altro, sull'art. 276, secondo comma, c.p.c., ossia sull'ordine logico delle questioni da seguire da parte del giudice nella decisione con la scansione rito-merito, ha escluso la natura giuridica di norma inderogabile di tale disposizione, e ha concluso nel senso che *«qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.»* Le Sezioni Unite hanno al contempo individuato i vizi che si sottraggono a detta regola con conseguente esclusione della formazione del giudicato interno e conseguente possibilità per il giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso: si tratta dei *«vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la*

propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata».

Di particolare rilievo è l'analisi riservata al criterio decisorio della ragione più liquida, che mira a garantire la contrazione delle tempistiche processuali, la speditezza nella risposta giudiziaria, con riferimento al quale la Suprema Corte ha sottolineato che il criterio stesso deve accompagnarsi a doverose cautele affinché il suo impiego non tradisca la sua stessa *ratio*, e ciò al fine di evitare che l'omesso esame di una questione non determini un regresso del processo nel grado successivo dove la medesima questione può riemergere.

Consiglio di Stato sentenza 7 ottobre 2025 n. 7

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in seguito ad ordinanza della Seconda Sezione si è espresso a favore dell'orientamento giurisprudenziale per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria.

La sentenza del Consiglio di Stato è qui segnalata per i suoi potenziali riverberi nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti.

L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Giudizi di responsabilità

Sentenza 6 febbraio 2025 n. 1

Sentenza 6 febbraio 2025 n. 2

In fattispecie di danno indiretto, la Sezione, previo e concorde parere del pubblico ministero, ha definito i giudizi con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., a fronte dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme già determinate, rispettivamente, con i decreti n. 2/2024 e n. 3/2024 del 2 dicembre 2024 e su

Sentenza parziale 19 maggio 2025 n. 4

La Procura regionale ha convenuto in giudizio (iscritto al n. 947), a titolo di colpa grave, 16 soggetti, componenti di due Giunte regionali della Regione Valle d'Aosta e alcuni Dirigenti dell'Amministrazione regionale valdostana, per sentirli condannare al risarcimento del danno che sarebbe stato arrecato alla Regione Valle d'Aosta, quantificato in complessivi euro 3.999.787,42, corrispondente agli aiuti erogati *"all'Association Regionale Eleveurs Valdostains"* nel Settore Zootecnico (*nel prosieguo, A.R.E.V.*), nell'esercizio 2018.

L'addebito mosso ai convenuti concerne la concessione alla predetta Associazione, di contributi, che, poi, venivano distribuiti agli allevatori della Regione iscritti a tale Associazione, diretti alla valorizzazione della razza bovina valdostana, tutto ciò, ad avviso del PM, in violazione dell'art. 24 del Regolamento europeo n. 702/2014 del 25/06/2014 (che dichiara la compatibilità con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE - di alcune categorie di aiuti nei settori agricoli forestale e nelle zone rurali, nei quali, secondo il costruito accusatorio, non rientrerebbero quelli in contestazione) e dell'art. 9 della l.r. n. 17 del 3/8/2016, attuativo del Regolamento europeo.

Più chiaramente, nell'impostazione della Procura, il finanziamento richiesto da AREV per il 2018, per la quasi totalità utilizzato per la finalità della *"valorizzazione della razza bovina valdostana"*, lungi dal consistere nel rimborso di costi relativi all'organizzazione di mostre, rassegne, concorsi e fiere (secondo le indicazioni di cui al Reg. UE 702/2014), e non potendo, secondo il P.M, neanche rientrare in altro regolamento di esenzione (Reg. UE n. 1408/2013, c.d. *"de minimis"*) dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 TFUE, avrebbe in realtà integrato, in ogni componente erogata, un sostegno economico diretto in denaro all'Associazione degli allevatori regionale, che in quanto tale, avrebbe dovuto essere sottoposto, in attesa di essere erogato, alla preventiva procedura rimessa alla Commissione europea che decide sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

All'esito della pubblica udienza di trattazione del 26 marzo 2025, il Collegio, con la predetta sentenza parziale n. 4/2025, ha definito tutte le questioni pregiudiziali e

preliminari, sollevate dai convenuti. Con la stessa sentenza, e ai sensi dell'art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c., il Collegio per una più ponderata valutazione della vicenda, con apposita ordinanza, ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori elementi di valutazione

La sentenza parziale ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione; le eccezioni di inammissibilità e di nullità dell'atto di citazione; le eccezioni di prescrizione, l'eccezione di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994 (esimente per gli organi politici).

Le difese degli amministratori regionali invocavano, tra l'altro, l'immunità prevista dall'art. 24 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4). Il Collegio ha respinto l'eccezione mettendo in evidenza che, nel caso di specie, le deliberazioni contestate non sono del Consiglio regionale, ma sono deliberazioni della Giunta, e che la materia nella quale si radica il giudizio (aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali), non può configurarsi come materia *“strettamente connessa al riconoscimento del regime speciale di autonomia regionale”* (quale è stata considerata dalla Corte costituzionale quella di cui alla vicenda del “Casinò” – sentenza n. 90/2022 -, cui si appellavano le difese), ma è materia che non impinge nell'autonomia valdostana, e che, al contrario, risulta sottoposta a normativa di rango sovranazionale (i Regolamenti UE) e a normativa regionale (l.r. n 17/2016, art. 3), che introduce essa stessa disposizioni con il conclamato obiettivo di rendere compatibile il quadro normativo regionale con la normativa europea.

L'eccezione di prescrizione è stata respinta, facendo applicazione della sospensione della prescrizione di cui al segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, prevista dall'art. 85, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (normativa COVID).

Ordinanza istruttoria 21 maggio 2025 n. 2, adottata contestualmente alla sentenza parziale. Il Collegio ha disposto approfondimenti istruttori diretti a verificare l'eventuale applicabilità alla fattispecie del c.d. regime *“de minimis”* di cui al Reg. UE 1408/2013 (che si riferisce ad aiuti esentati dalla preventiva procedura di notifica

presso la Commissione Europea, ossia ad aiuti che, in ragione del loro importo, sono ritenuti dalla stessa normativa europea, compatibili con il mercato interno).

Sentenza parziale 4 dicembre 2025 n. 55

Nel giudizio n. 947 in argomento, all'esito dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025 e dell'udienza del 29 ottobre 2025, è stata adottata un'altra sentenza parziale, n. 55/2025, con la quale, previo rigetto della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello proposto avverso la sentenza parziale n. 4/2025, è stato definito parzialmente il merito del giudizio stesso. Sui c.d. "premi genetici", il Collegio ha ravvisato, in conformità a quanto ritenuto dalla Procura, una sostanziale distonia tra le erogazioni in questione e le prescrizioni di cui all'art. 24 del Reg. UE 702/2014, sotto il profilo delle modalità di quantificazione-erogazione dei premi medesimi, che, prevalentemente sono state superiori ai 1000 euro, ossia superiori al limite prescritto dal Reg. UE n. 702/2014, con premi ripetuti nei confronti dello stesso allevatore (vi sono beneficiari che hanno percepito importi superiori ai 1000 euro e fino a 5000 euro; e beneficiari che hanno percepito premi superiori ai 5000 euro e fino anche a 19.000). Tali modalità di determinazione hanno comportato, in parte, una difformità delle erogazioni in argomento dalla normativa europea e determinano, in parte, una più appropriata qualificazione degli stessi come "aiuti di Stato", in quanto tali assoggettati alla procedura di preventiva notifica di cui all'art. 108 TFUE, che nella fattispecie è mancata. La Sezione, dall'importo complessivo, oggetto di richiesta di danno erariale da parte della Procura contabile - euro 3.999.787,42 - ha ritenuto, all'esito degli accertamenti istruttori, che per l'importo di euro 1.066.873,30 le erogazioni fossero comunque assimilabili nel regime di esenzione del "*de minimis*" di cui al Reg. UE n. 1408/2013, mentre, l'ulteriore importo di euro 60.652,59, è stato ritenuto suscumbibile nel Reg. di esenzione n. 702/2014, in quanto da specifica documentazione, l'importo stesso è risultato corrispondente a spese effettivamente sostenute per l'organizzazione di concorsi e rassegne di promozione della razza bovina valdostana, in conformità a quanto previsto dal Reg. medesimo.

Ne è derivato che dall'importo complessivo, oggetto di richiesta di danno - euro 3.999.787,42 - solo una parte per l'importo complessivo di euro 2.872.192,20 è risultata

non riconducibile al Regolamento di esenzione n. 702/2014 (v. sentenza punto n. 3.1) e neanche esentabile dalla procedura di verifica della Commissione con riferimento al regime “*de minimis*” ai sensi del Regolamento europeo n. 1408/2013 (v. sentenza, punti nn. 3.2 e 3.2.1.). E con riguardo a quest’ultimo importo di euro 2.872.192,20, corrispondente ai c.d. “premi genetici” erogati dalla Regione agli allevatori tramite AREV, esclusi dall’area dell’art. 24 Reg. 702/2014 e non assimilabili agli aiuti in regime “*de minimis*”, il Collegio ha ritenuto di dover adire la Commissione Europea, ravvisando la rilevanza, ai fini del giudizio e in punto di danno, della valutazione, rimessa esclusivamente alla Commissione Europea, in ordine alla compatibilità o meno degli aiuti stessi con il mercato interno.

Ordinanza 4 dicembre 2025 n. 6

Unitamente alla suddetta sentenza n. 55/2025, quindi, con separata ordinanza è stato posto il seguente quesito alla Commissione Europea: *“se la misura relativa ai c.d. “premi genetici” per l’importo complessivo di euro 2.872.192,20, assegnati dalla Regione Valle d’Aosta agli Allevatori nell’anno 2018 per il tramite dell’Associazione AREV, e ritenuti da questo Collegio, con sentenza n. 55/2025, non esentabili ai sensi del Regolamento europeo n. 702/2014 e nemmeno ai sensi del Regolamento europeo n. 1408/2013 sul regime del “de minimis”, configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o se, invece, la stessa misura possa ritenersi compatibile con il mercato interno”*.

Il Collegio ha ritenuto che la possibilità per il giudice nazionale di rivolgersi alla Commissione europea trovi fondamento nell’art. 29 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante “modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Sentenza 23 maggio 2025 n. 5 - Danno all’immagine -

La Sezione, in accoglimento della domanda della Procura, ha definito una fattispecie di danno all’immagine a carico di un agente di polizia penitenziaria, condannato per reati di corruzione propria ex art 319 c.p., e per il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322, comma 3, c.p.

La Sezione ha ritenuto la determinazione del danno effettuata dalla Procura n € 15.000,00, equa ed appropriata in ragione della gravità delle condotte dolosamente

realizzate nel contesto lavorativo (indicatore del profilo oggettivo), e in ragione dell'appartenenza dell'autore ad un Corpo istituzionalmente deputato a garantire la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto penitenziario e a partecipare al trattamento rieducativo dei detenuti (indicatore del profilo soggettivo) nonché dell'ampia risonanza che la vicenda ha avuto e, in particolare, del *clamor judicii*, suscitato dalla celebrazione stessa del processo penale, della diffusione della notizia sui mezzi di informazione e della diffusione della notizia all'interno degli uffici dell'amministrazione d'appartenenza, al punto da provocare un giudizio disciplinare con applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.

Sentenza 11 luglio 2025 n. 33 – Danno da illegittima erogazione cassa integrazione - La Procura contabile ha citato in giudizio il Direttore pro tempore dell'INPS di Aosta, e il Responsabile pro tempore della Linea Prodotto/Servizio Ammortizzatori Sociali per contestare loro l'illegittima erogazione, per mancanza dei presupposti procedurali e sostanziali, di prestazioni CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) nel periodo 2016-2018 (con erogazioni di complessivi euro 425.953,25) da parte della sede INPS di Aosta.

L'atto di citazione si articolava su una duplice e alternativa, *causa petendi*. In via principale, la Procura chiedeva, infatti, il risarcimento del danno nell'importo di euro 224.347,52, contestando la mancata attivazione dei procedimenti di autotutela avverso i provvedimenti di illegittima erogazione della CISOA, imputabile agli stessi soggetti (Direttore e Responsabile del servizio). In via subordinata chiedeva la condanna dei medesimi al risarcimento del danno di euro 33.416,59, da ripartirsi nella misura dell'80% per la figura del Direttore (26.733,27) e nella misura del 20% (6.683,31) a carico del Responsabile del servizio, contestando loro l'antigiuridicità della condotta consistente nell'erogazione della cassa integrazione in assenza dei presupposti procedurali e sostanziali voluti dalla legge.

La Sezione ha accolto la domanda proposta in via subordinata derivante dall'illegittima erogazione della cassa integrazione.

Il danno è scaturito dall'avvenuta violazione degli articoli 14 e 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457. Sotto il profilo procedimentale le richieste di prestazione venivano illegittimamente definite direttamente dal solo Direttore della sede dell'INPS di Aosta, in assenza della prescritta deliberazione di apposita Commissione.

Sotto il profilo dei presupposti sostanziali, la violazione dell'articolo 8, come chiaramente interpretato dallo stesso Istituto Previdenziale nella circolare n. 178/1993, è scaturita da un utilizzo improprio della causale "breve stasi stagionale". Nella fattispecie i convenuti hanno, ciascuno nel proprio ruolo, determinato l'attribuzione del beneficio non in ragione della stasi stagionale delle coltivazioni di terreni, ma a fronte di domande prive della indicazione di una causale specifica e in assenza della prova e della verifica della temporaneità della sospensione, della sua non imputabilità a lavoratori e datore di lavoro e, infine, dell'effettiva eziologia causale tra evento e sospensione dell'attività, come analiticamente accertato in sede di relazione ispettiva dall'Istituto previdenziale.

L'elemento soggettivo della colpa grave a carico dei convenuti, ciascuno nel proprio ruolo, è stato affermato dal Collegio in ragione della indiscutibile mancanza dei presupposti procedimentali e in ragione della marcata incuria nella gestione delle pratiche stante l'assoluta lacunosità delle domande di prestazione, il difetto di documentazione a prova degli asseriti requisiti sostanziali, e a fronte delle indicazioni fornite dalla circolare Inps n. 178 del 26 luglio 1993 che collega espressamente la causale *"breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) ...all'ordinamento colturale dell'azienda ed alla consistenza numerica degli operai addetti"*, sempreché *"sia comunque assicurata una sostanziale continuità di occupazione"*.

Il Collegio ha respinto la domanda proposta in via principale dalla Procura (per il danno asseritamente non prescritto di euro 224.347,52), ritenendo non configurabile, per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave, la responsabilità per la mancata attivazione del procedimento di autotutela da parte dei convenuti; inoltre, dal punto di vista del nesso di causalità, la tempestiva attivazione dell'autotutela non sarebbe stata comunque in grado di elidere il nesso causale tra il danno e i pagamenti indebiti della cassa integrazione.

Sentenza 30 luglio 2025 n. 34 – Danno da attività incompatibile con il p.i. -

La Sezione ha definito una fattispecie che ha visto un Vicebrigadiere dei Carabinieri coinvolto nello svolgimento di attività commerciale riguardante la vendita di autovetture e autoricambi formalmente intestata ad altro soggetto e in riferimento alla quale la Procura chiedeva la condanna del convenuto al riversamento di quanto ricevuto a titolo di compenso negli anni di riferimento. La domanda è stata accolta con condanna del soggetto, peraltro contumace, al pagamento dell'importo di euro 13.092,00 in favore del Ministero della Difesa, ritenendo la fattispecie, caratterizzata dallo svolgimento di attività assolutamente incompatibile con il pubblico impiego, ossia non autorizzata e non autorizzabile. La Sezione ha fatto applicazione dell'impianto normativo in materia di incompatibilità costituito dall'art. 60 del d.p.r. 10 gennaio 1057, n. 3, dall'art. 894 e ss. del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e dell'art. 53, comma 7 e comma 7 bis del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, spiegando i motivi per i quali si è discostata dalla recente pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2025QM/PROC che (a differenza di quanto affermato dalle SS.RR. con la precedente sentenza n. 26/2019/QM/PROC con la quale avevano considerato attratti nella disciplina del comma 7 bis dell'art. 53 gli *"incarichi extraistituzionali non autorizzati e non autorizzabili"*), si è espressa, invece, nel senso che *"L'obbligo del dipendente di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7 bis del d. lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione)"*. In particolare, la Sezione, nel ritenere la soluzione cui è pervenuta più aderente all'interpretazione letterale e sistematica del suddetto art. 53, ha considerato che l'interpretazione proposta dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2025, consentirebbe al pubblico dipendente infedele, di trattenere i proventi dell'attività vietata in costanza di rapporto di impiego pubblico e condurrebbe *"a una modulazione sbilanciata dei presidi dissuasivi apprestati dall'ordinamento: maggiormente pervasivi per le situazioni debolmente problematiche e minormente aggressivi per le situazioni a più alto tenore di pericolo"*

Sentenza 4 agosto 2025 n. 35 (giudizio n. 940); **sentenza 12 agosto 2025 n. 36** (giudizio n. 939) – Danno indiretto da sanzione erogata dal Garante della privacy -

La Sezione ha definito due fattispecie di danno indiretto derivato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dall'avvenuto pagamento di due distinte sanzioni inflitte dal Garante della privacy. Per ciascuna fattispecie la Procura contabile ha citato in giudizio il Presidente pro tempore della Regione e due dirigenti, uno dei quali presente in entrambi i giudizi.

Sostanzialmente all'origine delle responsabilità contestate dal P.M. ai convenuti vi è stata la pubblicazione in *Internet*, tramite il sito *web* istituzionale (con conseguente diffusione dei dati personali in essa contenuti), di una deliberazione della Giunta regionale che aveva disposto il trasferimento "*per esigenze organizzative per accertata incompatibilità ambientale*" di un proprio dipendente, per un periodo superiore a quello previsto dalla disciplina di settore (15 giorni), mantenendo detto provvedimento senza l'oscuramento dei dati personali in esso contenuti, tutto ciò in difformità alle disposizioni di legge in materia e alle Linee Guida che il Garante aveva emanato nel tempo (sentenza n. 35). La Regione, inoltre, (sentenza n. 36) aveva disatteso la prescrizione del Garante di adeguare agli stessi criteri la pubblicazione dei "numerosi atti" presenti nel sito istituzionale contenenti dati personali degli interessati, e pubblicati oltre il termine di quindici giorni e senza anonimizzazione dei dati personali in essi contenuti. Per una compiuta conoscenza della cronologia che ha caratterizzato la vicenda amministrativa in argomento nonché per il ruolo svolto da ciascun convenuto si rinvia alle sentenze in argomento.

In ciascuna fattispecie nei confronti del Presidente della Regione è stata dichiarata l'estinzione dei giudizi per sopravvenuto decesso, mentre nei confronti di un dirigente, anch'esso coinvolto in entrambi i giudizi, gli stessi sono stati definiti con rito abbreviato.

I dirigenti nei cui confronti i giudizi sono proseguiti con rito ordinario sono stati riconosciuti, una nel giudizio n. 940 e uno nel giudizio n. 939, responsabili in relazione alle loro competenze e al ruolo dagli stessi svolto nella vicenda.

In particolare, nella sentenza n. 35, la Sezione ha ravvisato la responsabilità della convenuta, ritenendo sussistere l'elemento soggettivo della colpa grave in ragione della chiara formulazione della norma di settore sul termine di 15 giorni per la pubblicazione delle deliberazioni (art. 10 del d. lgs. n. 320/1994), e in ragione dell'inescusabilità dell'errore circa la ritenuta sussumibilità, ai fini dei tempi di pubblicazione, della deliberazione di trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente tra gli atti di organizzazione di cui agli artt. 1, 8 e 13 del d. lgs. n. 33/2013. Nella sentenza n. 36 la responsabilità dell'altro dirigente, in ordine alla seconda prescrizione del Garante, è stata ravvisata perché il medesimo avrebbe dovuto attivarsi per adempiere integralmente alle prescrizioni del Garante; invece, non solo non si è attivato in tal senso ma, al contrario, nell'interlocuzione con il Garante, ha insistito sulla legittimità della diffusione dei dati personali nel sito con riguardo alle deliberazioni di Giunta regionale.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, nella sentenza n. 35, a fronte del danno imputato alla convenuta nella misura di euro 5.000, il Collegio, secondo una valutazione equitativa, ha quantificato l'importo in questione nella somma di euro 1.000 comprensiva di rivalutazione monetaria, e ciò in ragione dell'entità dell'apporto causale della convenuta stessa nell'intera vicenda.

Nella sentenza n. 36, a fronte dell'imputazione del danno di euro 25.000, il Collegio, in presenza dei relativi presupposti, ha fatto ampio uso del potere riduttivo quantificando il danno nella somma di euro 8.000, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Sentenza 21 agosto 2025 n. 37 – Spese di giudizio-

La Procura ha citato in giudizio i componenti della Giunta regionale che avevano assunto la deliberazione di ricorrere per Cassazione avverso due sentenze del Tribunale di Aosta, che aveva respinto le opposizioni proposte dalla stessa Regione nei confronti di due ordinanze di ingiunzione del Garante della privacy con le quali era stato intimato il pagamento di sanzioni amministrative (le stesse che hanno dato luogo ai giudizi n. 940 e n. 939, definiti con le sentenze n. 35 e n. 36 di cui sopra). Il

P.M. imputava ai convenuti, a titolo di colpa grave, il presunto danno corrispondente alle spese sostenute per i due giudizi, complessivamente pari ad € 21.759,47, con ciò configurando a carico dei convenuti una fattispecie di lite temeraria.

La Sezione ha respinto la domanda della Procura, affermando che il discrimine tra il ragionevole (e, perciò, legittimo) esercizio della facoltà di azione giudiziaria e l'irragionevole (e, perciò, illegittimo) ricorso all'opzione contenziosa è la sussistenza, in particolare nel momento di assunzione della decisione, di obiettivi elementi in grado di qualificare come non manifestamente infondata la pretesa che può dar corso ad un processo (o ad una ulteriore fase del processo) ovvero come pretesa che si situa oltre la soglia della temerarietà. E tra questi elementi la valutazione espressa dall'Avvocatura della Regione (*"Avuto riguardo alla particolarità della vicenda, la scrivente Avvocatura ha valutato l'opportunità di impugnare le predette sentenze innanzi alla Corte di cassazione"*) portava ad escludere che si trattasse di un'iniziativa irragionevole e quindi illegittima. D'altra parte, l'approfondimento tecnico, indipendentemente dall'avvenuta esplicitazione delle relative argomentazioni, era nella disponibilità dell'organo tecnico della Regione e, quindi, dell'Avvocatura. Il Collegio ha considerato anche che i soggetti citati in giudizio non erano stati coinvolti nella vicenda amministrativa che aveva portato all'applicazione delle sanzioni, tanto da poter imputare agli stessi una più specifica conoscenza di tutti i profili della vicenda.

Ordinanza 12 settembre 2025 n. 5 giudizio cautelare.

Il magistrato designato ha disposto la conferma del sequestro conservativo, autorizzato con Decreto Presidenziale n. 23 del 9 luglio 2025, fissando in euro 129.461,69 la somma sino alla concorrenza della quale sono state autorizzate le misure cautelari, ravvisando, a seguito dello svolgimento del contraddittorio, la sussistenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*, necessari per la conferma del provvedimento cautelare. Trattasi di fattispecie in cui ad un appuntato addetto alla Sezione Logistico – Amministrativa della Guardia di Finanza di Aosta (rinviato a giudizio per peculato militare) si contesta di aver trattenuto parte delle somme riscosse dagli utenti per l'utilizzo dei servizi alloggiativi del Corpo di appartenenza per un

importo complessivo di euro 112.850,00, di avere indebitamente trattenuto e utilizzato 184 cedole carburante, per un controvalore di euro 12.000,00, e di essersi appropriato di beni mobili vari, del valore complessivo di euro 4.496,73.

Sentenza 29 dicembre 2025 n. 75 – Danno da revoca di fondi europei -

La Procura ha citato in giudizio il Segretario generale dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e il soggetto privato che si è aggiudicato la gara d'appalto dei progetti da attuare nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale (PIT) per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro 1.112.005,75, da porsi a carico dei convenuti in eguale misura, in favore dell'Unité. A fondamento della richiesta attorea, in sintesi, la parziale revoca, per l'importo sopra indicato, di finanziamenti ottenuti dalla menzionata Unione nell'ambito dei Programmi FESR, FEASR e FSE. Il contratto d'appalto comprendeva non solo la progettazione di dettaglio degli interventi, l'individuazione dei finanziamenti e la gestione amministrativa dei singoli progetti ma altresì indefinite attività complementari, la cui indeterminatezza si riverberava sul valore del contratto e sulla sua durata. In esecuzione dell'incarico ricevuto, l'appaltatore elaborava dei progetti di cofinanziamento la cui attuazione era a sua volta affidata allo appaltatore medesimo, con il quale l'Unione sottoscriveva distinti ulteriori contratti d'appalto, qualificati dai contraenti come atti collegati e consequenziali all'appalto di gestione del PIT. In virtù di tali affidamenti diretti, tuttavia, il valore economico del contratto originario, pari ad euro 41.400,00, aumentava fino ad euro 1.827.024,42 (di cui euro 555.804,17 per gli incarichi di "coordinamento e gestione" ed euro 1.271.220,25 per le "prestazioni complementari" affidate al professionista). I progetti dell'Unione venivano sottoposti a controllo dall'Autorità di *audit* la cui verifica si esitava nella contestazione di plurime irregolarità, tali da inficiare la correttezza e regolarità delle spese dichiarate. Le irregolarità rilevate avevano ad oggetto l'incremento del valore degli affidamenti rispetto all'importo posto a base di gara, la modificazione degli elementi essenziali del contratto, gli affidamenti diretti in sede di attuazione dei progetti e l'errata rendicontazione. Da qui la revoca dei contributi e la conseguente restituzione degli

stessi da parte dell'Unità. La Sezione nel definire il giudizio ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal privato contraente, in quanto allo stesso l'Unità aveva sostanzialmente affidato la gestione del Piano integrato territoriale, delegandogli la funzione amministrativa consistente nella ricerca e realizzazione di progetti pubblici finanziati con risorse della collettività. Nel merito, la Corte in linea con quanto già rilevato dal Tribunale di Milano nel contenzioso proposto dall'Unità avverso i provvedimenti di recupero dei contributi, ha considerato, tra l'altro, che *“l'Amministrazione ben può indicare un valore presunto a base d'asta, ma deve attenersi a tale valore che costituisce il limite massimo dell'affidamento; se successivamente emerge la necessità di esternalizzare ulteriori prestazioni, dovrà bandire una nuova gara”*; onde evitare di lasciare *“ libera l'Amministrazione di modificare in itinere la base d'asta e le prestazioni oggetto di affidamento, in palese violazione della funzione stessa della lex specialis di gara che è, appunto, quella di pubblicizzare tutti gli elementi del servizio da esternalizzare, preservando la trasparenza dell'azione amministrativa nonché la concorrenza mediante un'effettiva ampia partecipazione; ne deriverebbe, inevitabilmente, la frustrazione della ratio del Codice dei contratti pubblici e dei relativi principi”*. Sotto il profilo del danno, il Collegio, valutando diversi elementi, tra cui, l'inesistenza di contestazioni circa l'effettiva realizzazione dei progetti, è pervenuta ad una determinazione equitativa del danno stesso da porre a carico dei convenuti nella misura di euro 50.000 ciascuno.

Sentenza 30 dicembre 2025 n. 76 – danno da mantenimento scarichi non autorizzati -

La Sezione ha definito una fattispecie di danno indiretto, in relazione al pagamento, da parte del Comune di Courmayeur, della sanzione amministrativa, comminata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta al Comune medesimo per violazione dell'art. 133, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 (mantenimento di scarichi di acque reflue non autorizzati), in quanto il Comune, non aveva proceduto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione entro il termine prescritto dalla legge. Il responsabile del servizio tecnico-manutentivo è stato ritenuto responsabile per la condotta omissiva gravemente colposa tenuta nella vicenda amministrativa di riferimento. Il Collegio ha ritenuto che il convenuto avrebbe dovuto attivarsi con solerzia ed accuratezza per prendere cognizione delle scadenze delle autorizzazioni in essere in capo al proprio

ufficio, anche attraverso la predisposizione di un semplice scadenziario ed ha considerato, in particolare, ai fini dell'affermazione della colpa grave che il funzionario dalla data di nomina all'ufficio preposto, aveva ancora sette mesi per poter provvedere utilmente in ordine alla richiesta di autorizzazione. Tale arco temporale era assolutamente sufficiente per prendere cognizione, con l'uso dell'ordinaria diligenza, delle scadenze e per provvedere di conseguenza.

Sentenza 30 dicembre 2025 n. 77 – Danno all'immagine -

In materia di danno all'immagine, la Sezione, aderendo all'orientamento giurisprudenziale dominante, ha respinto l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto ed ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p., anche dopo la c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), integri pienamente il presupposto processuale di cui all'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, e all'art. 51 c.g.c., mentre per l'affermazione della responsabilità nel merito la sentenza di patteggiamento non ha valenza probatoria, ma il giudice contabile, ai fini della formazione del proprio convincimento, si può avvalere, in applicazione del principio della circolarità delle prove, anche del corredo probatorio raccolto in sede penale. Di conseguenza, la Sezione ha condannato per danno all'immagine il Sindaco di un comune valdostano per la condotta particolarmente riprovevole (corruzione impropria, art. 318 c.p.) tenuta nel concludere un reiterato e articolato patto corruttivo, adoperandosi, in ragione e causa delle sue funzioni, per la concessione e la realizzazione, di una centralina di produzione di energia idroelettrica su terreno di proprietà del Sindaco stesso, ottenendo in contropartita il conferimento, in favore della propria figlia, del 50% della Società appositamente costituita, e divenendo così, per il tramite della predetta, beneficiario di metà degli utili che sarebbero stati ricavati dall'esercizio della stessa centrale idroelettrica.

Giudizi di conto

Giudizi per resa di conto, forma del provvedimento di definizione degli stessi giudizi.

Nel corso del 2025 sono stati definiti diversi giudizi per resa del conto.

Le relative sentenze, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Amministrazione dei conti degli agenti contabili interessati dal ricorso per resa del conto, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere. La Sezione nell'individuazione della forma del provvedimento del giudice monocratico (sentenza o decreto) ha ritenuto di dover adottare sentenza, stante il disposto dell'art. 144 c.g.c. e, trattandosi, comunque, di forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art. 38, comma 2, c.g.c.).

Giudizio per resa di conto nei confronti degli agenti contabili della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per i giudizi per resa di conto iscritti ai numeri 944, 945, 946, di cui già si è detto sopra, occorre dare atto che, a seguito dei decreti emessi dal giudice monocratico ex art. 141, c. 4 c.g.c. (decreti 18, 19, 20/2024), nelle more della risoluzione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, invero, i conti dell'economo e del tesoriere sono stati trasmessi alla Sezione Giurisdizionale, tuttavia, privi di parificazione e in assenza di nomina del responsabile del procedimento, ritenendo l'Ente di dover subordinare detti adempimenti alla previa adozione di apposite norme di attuazione e di armonizzazione dello Statuto della Valle d'Aosta.

Il giudice monocratico, da parte sua, in assenza di norme che precludano il giudizio di conto nei confronti degli agenti contabili della Regione (e dopo le sentenze della Sezione Giurisdizionale di inammissibilità sui ricorsi per opposizione proposti dalla Regione, sentenze n. 35, 36, 37/2024) ha disposto (decreti n. 50, 51, 52 del 4 dicembre 2025) la riconsegna dei conti in questione alla Regione stessa affinché l'Ente, entro 90 giorni dalla notifica del decreto, previa nomina del responsabile del procedimento, provveda alla parificazione di ciascun conto ed alla regolare trasmissione alla Sezione Giurisdizionale dei conti parificati.

Sentenze 4 novembre 2025 nn. 39, 40, 41, 42, 43

Sono stati definiti i conti dell'Economo del Comune di Pontboset, riferiti, rispettivamente, agli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Trattasi di fattispecie in cui il

magistrato designato aveva proposto il discarico dell'agente contabile, mentre la Procura aveva espresso avviso contrario. Il Collegio investito dell'esame dei conti giudiziali ai sensi dell'art. 147, c. 2, c.g.c., pur non riscontrando addebiti a carico dell'agente contabile, ha dichiarato l'irregolarità della gestione contabile dell'Economo, essendo state violate (peraltro con palese negligenza) regole fondamentali della gestione di cassa e principi basilari (principio dell'annualità e principio della completezza della rappresentazione contabile degli atti di gestione), che ove fossero stati osservati avrebbero potuto presentare una contabilizzazione idonea a dare evidenza contabile del bilanciamento dei conti.

Conti in giacenza.

I conti giacenti al 31 dicembre 2024 erano 2501; i conti depositati nel corso del 2025 sono stati 1149 per un totale di 3605. I conti giacenti al 1° gennaio 2026 sono 3516.

Giudizi in materia pensionistica

Sentenza 3 aprile 2025 n. 3

La sentenza ha definito il ricorso, proposto da ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, in godimento di pensioni di consistenza lorda superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS. I ricorrenti, auspicando la rimessione della relativa questione alla Corte costituzionale, chiedevano il riconoscimento del diritto alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS. Il giudice monocratico ha respinto il ricorso con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, intervenuta nelle more della celebrazione del relativo giudizio, su iniziativa di altri rimettenti e ciò nella considerazione che in detta sentenza sono stati esaminati gran parte dei profili problematici sollevati dai ricorrenti. In particolare il giudice monocratico ha evidenziato come il giudice delle leggi, dopo aver sintetizzato l'evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici, ha ritenuto, peraltro ribadendo orientamenti già manifestati in relazione a vicende in larga misura sovrapponibili, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre

2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Sentenza 30 ottobre 2025 n. 38

Il giudice monocratico ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché la domanda amministrativa proposta dal ricorrente riguardava espressamente, il riconoscimento della causa di servizio "e la contestuale concessione dell'equo indennizzo", senza alcun riferimento al trattamento pensionistico e senza allegare e provare i fatti rilevanti ai fini del trattamento richiesto.

Ordinanze 4 giugno 2025 n. 3; 4 giugno 2025 n. 4

A fronte di ricorsi in materia di pensioni militari, diretti all'accertamento del diritto all'adeguamento delle pensioni nel biennio 2023-2024, nella misura del 100% senza le riduzioni operate dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 309, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e con l'art. 117 Cost. per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (artt. 21, 25, 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), con le suddette ordinanze il giudice monocratico, prendendo atto della pendenza di analoga questione di costituzionalità, con riferimento all'art. 279 e all'art. 295 c.p.c. e all'art. 106 del c.g.c., ha disposto la sospensione dei relativi giudizi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in altra causa con l'ordinanza n. 76/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna. Trattasi di rimessione successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025

CRITICITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Permangono in Sezione le criticità riguardanti la grave carenza di personale amministrativo, in quanto a fronte della già esigua dotazione organica di diritto della

Segreteria della Sezione Giurisdizionale (tre funzionari e un assistente), a breve, con l'imminente pensionamento della Dott.ssa Petrini e con la conseguente scopertura di due posti da funzionario, la Sezione resterà con un solo funzionario e un assistente, con il rischio di paralisi del funzionamento della Sezione stessa e con la concreta impossibilità di portare avanti il settore dei conti giudiziali, la cui attività è stata faticosamente appena avviata, nel corso del 2025.

Per il personale di magistratura (la cui dotazione organica di diritto prevede, oltre al Presidente due magistrati entrambi in assegnazione aggiuntiva con durata biennale) va positivamente evidenziato che, il Consiglio di Presidenza ha destinato un magistrato anch'esso in assegnazione aggiuntiva a tutte le Sezioni giurisdizionali, come la Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta, con meno di quattro magistrati, anche per superare le difficoltà di formazione dei collegi nel settore dei giudizi di conto.

Si auspica una modifica della dotazione organica del personale di magistratura che possa prevedere almeno un magistrato (oltre al Presidente) in assegnazione piena, e che possa prevedere la rinnovabilità dell'assegnazione aggiuntiva per gli altri magistrati, a garanzia di una necessaria stabilità e continuità del personale di magistratura.

CONCLUSIONI

Avviandomi alla conclusione, vorrei formulare alcune brevi considerazioni sulla riforma di cui alla legge n. 1/2026. La nuova disciplina esprime una linea diretta ad allontanare l'istituto della responsabilità amministrativa dalla tutela dell'erario ossia dalla tutela delle risorse di tutti i cittadini, per perseguire l'obiettivo della protezione dell'agente pubblico. La stagione giurisprudenziale appena avviata che si caratterizza per l'applicazione delle nuove norme in materia di giurisdizione e controllo, si presenta, quindi, particolarmente complessa e delicata in quanto, a fronte di norme dettate per superare l'asserita "paura della firma", i magistrati contabili saranno impegnati anche in una doverosa attività di valutazione delle nuove disposizioni alla luce dei principi della Costituzione, delle leggi costituzionali, nonché del diritto

sovrana nazionale. Ove, infatti, dovessero ricorrere i presupposti, i giudici contabili saranno tenuti, a sottoporre le norme in questione all'esame della Corte costituzionale, avendo ben presenti anche le indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024, laddove il giudice delle leggi, nel considerare il carattere composito della responsabilità amministrativa, in ragione del concorrere di elementi restitutori e di deterrenza, e nel suggerire la possibilità di riformare la responsabilità stessa (come poi è accaduto), tuttavia, si appellava al legislatore per una equa ripartizione del rischio di danno, ossia per la ricerca di punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell'attività tra l'amministrazione e l'agente pubblico, auspicando cioè un equilibrio a fronte dei pericoli di *overdeterrence* e dei pericoli di *underdeterrence*. L'applicazione della riforma pone, quindi, il giudice contabile di fronte anche all'interrogativo se le norme, che di volta in volta è chiamato ad applicare, siano o non siano nella posizione di equilibrio auspicata dalla stessa Corte costituzionale, e ciò perché l'intento del legislatore del superamento della c.d. "paura della firma" non si compia in violazione dei principi costituzionali a garanzia della qualità dell'azione amministrativa, ossia del principio del buon andamento, dell'imparzialità dell'amministrazione e dell'equilibrio di bilancio.

A conclusione di questa relazione porgo un doveroso e sentito ringraziamento ai magistrati della Sezione Giurisdizionale (il Consigliere Giancarlo Astegiano; il Consigliere Cristiano Baldi e la Dott.ssa Laura Alesiani) per aver garantito, con forte spirito di servizio, il funzionamento del Collegio. Grazie al personale amministrativo per l'immane supporto all'attività dei magistrati.

Grazie agli Avvocati del libero foro per il loro contributo con la partecipazione al contraddittorio.

Grazie alle Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato) per l'apporto nelle indagini della Procura.

Grazie al Dirigente Dott. Federico Sola per l'organizzazione dell'inaugurazione ed anche per il forte e solerte impegno nell'attività che ha portato all'allestimento dell'Aula di udienza e all'utilizzo della stessa.

Ringrazio tutti Voi per l'attenzione.

Aosta 27 febbraio 2026

La Presidente

Maria Riolo

TABELLE

GIUDIZI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ANNO 2025	
SENTENZE IN MATERIA DI CONTABILITA	
<i>Classificate in base al dispositivo:</i>	
Assoluzione	1
Accoglimento parziale (sentenza più ordinanza)	1
Rigetto parziale (sentenza più ordinanza)	1
Condanna	6
Condanna/estinzione	2
Definizione del rito abbreviato	2
Cessata materia del contendere (giudizi per resa di conto)	57
Dichiarazione d'irregolarità del conto	5
TOTALE	75
<i>Classificate in base alla categoria del giudizio:</i>	
Responsabilità amministrativa	13
Rese di conto/Conto	62
TOTALE	75
UDIENZE COLLEGIALI	5
ISTANZE PER RESA DI CONTO	60
DECRETI PER RESA DI CONTO	50
ATTI DI CITAZIONE depositati nell'anno 2025	12
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2025 CON UDIENZA FISSATA (RESPONSABILITA' E CONTI)	16
ISTANZE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	1
IMPORTI RICHIESTI NELLE PROCEDURE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	129.461,69
IMPORTI CONFERMATI NELLE PROCEDURE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	129.461,69
IMPORTO TOTALE SENTENZE DI CONDANNA (esclusi importi ex artt.130 e 131 C.G.C.)	188.508,59
IMPORTO SENTENZE DI DEFINIZIONE GIUDIZI EX ART.130 C.G.C.	12.500,00
ATTIVITA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE ANNO 2025	
N. UDIENZE RESPONSABILITA'	7
Udienze pubbliche collegiali	5
Udienze in camera di consiglio (collegiali e monocratiche)	1
Udienza monocratica di comparizione (sequestro)	1
N. UDIENZE PENSIONISTICA	5
Udienze pubbliche monocratiche	5
Udienze in camera di consiglio (monocratiche)	0
N. UDIENZE GIUDIZI PER RESA DI CONTO	3
Udienze monocratiche per resa di conto	3
N. UDIENZE GIUDIZI DI CONTO	1
Udienze pubbliche collegiali	1
N. GIUDIZI DISCUSSI RESPONSABILITA	12
In udienza pubblica	10
In camera di consiglio	2
N. GIUDIZI DISCUSSI IN MATERIA PENSIONISTICA	5
In udienza pubblica	5
In camera di consiglio	0
N. GIUDIZI PER RESA DI CONTO DISCUSSI	57
In udienza camerale monocratica	57
N. GIUDIZI DI CONTO DISCUSSI	5
In udienza pubblica	5
GIUDIZI PENSIONISTICI 2025	
ORDINANZA DI SOSPENSIONE (PENSIONI MILITARI)	2
SENTENZA DI RIGETTO (PENSIONI MILITARI)	2
CANCELLAZIONE DAL RUOLO (DECRETO A VERBALE) (PENSIONI CIVILI)	1
TOTALE	5

SENTENZE DI RESPONSABILITÀ 2025											
N.	N. GIUDIZIO	SENTENZA	ORDINANZA	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA APERTURA GIUDIZIO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA	GIUDIZI DEFINITI PARZIALMENTE
1	939	1/2025		/	Danno indiretto derivante dall'applicazione di sanzione amministrativa alla Regione VDA da parte del Garante della Privacy (per diffusione illegittima e persistente dei dati personali)) RITO ABBREVIATO	DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PER UN CONVENUTO	10.000,00	15/04/2024	29/01/2025	06/02/2025	/
2	939	36/2025		101.802,94	Danno indiretto derivante dall'applicazione di sanzione amministrativa alla Regione VDA da parte del Garante della Privacy (per diffusione illegittima e persistente dei dati personali)) RITO ORDINARIO	ESTINZIONE PER UN CONVENUTO/CONDANNA PER UN CONVENUTO	8.000,00	15/04/2024	29/01/2025	12/08/2025	/
3	940	2/2025		/	Danno indiretto derivante dall'applicazione di sanzione amministrativa alla Regione VDA da parte del Garante della Privacy (per diffusione illegittima e persistente dei dati personali)) RITO ABBREVIATO	DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PER UN CONVENUTO	2.500,00	15/04/2024	29/01/2025	06/02/2025	/
4	940	35/2025		20.000,00	Danno indiretto derivante dall'applicazione di sanzione amministrativa alla Regione VDA da parte del Garante della Privacy (per diffusione illegittima e persistente dei dati personali)) RITO ORDINARIO	ESTINZIONE PER UN CONVENUTO/CONDANNA PER UN CONVENUTO	1.000,00	15/04/2024	29/01/2025	04/08/2025	/
5	941	5/2025		15.000,00	Danno all'immagine della Pubblica amministrazione	CONDANNA	15.000,00	25/06/2024	29/01/2025	23/05/2025	/
6	943	37/2025		21.759,47	Danno da presunte illegittime iniziative contenziose approvate dalla Giunta regionale della Regione VdA	ASSOLUZIONE	0,00	26/08/2024	29/01/2025	21/08/2025	/
7	947	4/2025	2/2025 (ordinanza istruttoria)	/	Danno da contributi erogati dalla Regione Valle d'Aosta (tramite l'associazione AREV-Associazione Regionale Allevatori Valdostani)	SENTENZA PARZIALE SU ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI	0,00	28/08/2024	26/03/2025	19/05/2025	/
8	947	55/2025	6/2025 (ordinanza di richiesta parere alla Commissione Europea)	3.999.787,42	Danno da contributi erogati dalla Regione Valle d'Aosta (tramite l'associazione AREV-Associazione Regionale Allevatori Valdostani)	RIGETTO PARZIALE	0,00	28/08/2024	29/10/2025	04/12/2025	947
9	950	33/2025		224.347,52	Danno erariale conseguente ad illegittima erogazione di somme non dovute (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli)	CONDANNA	33.416,59	26/11/2024	25/06/2025	11/07/2025	/
10	951	34/2025		13.092,00	Danno per attività extra professionale non autorizzata	CONDANNA	13.092,00	03/01/2025	25/06/2025	30/07/2025	/
11	953	77/2025		25.000,00	Danno all'immagine della Pubblica amministrazione	CONDANNA	15.000,00	12/02/2025	25/06/2025	30/12/2025	/
12	978	75/2025		1.112.005,75	Danno derivante dalla revoca di Fondi Europei	CONDANNA	100.000,00	16/05/2025	26/11/2025	29/12/2025	/
13	981	76/2025		9.138,26	Danno indiretto derivante dal pagamento di sanzione amministrativa per la mancata richiesta di rinnovo di autorizzazioni	CONDANNA	3.000,00	27/05/2025	26/11/2025	30/12/2025	/
TOT. DOMANDA GIUDIZIALE							5.541.933,36				
TOTALE RITO ORDINARIO							188.508,59				
TOTALE RITO ABBREVIATO							12.500,00				

SENTENZE CONTI GIUDIZIALI 2025					
N.	N. GIUDIZIO	SENT.	OGGETTO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
1	955	39	IRREGOLARITA'	29/10/2025	04/11/2025
2	956	40	IRREGOLARITA'	29/10/2025	04/11/2025
3	957	41	IRREGOLARITA'	29/10/2025	04/11/2025
4	968	42	IRREGOLARITA'	29/10/2025	04/11/2025
5	959	43	IRREGOLARITA'	29/10/2025	04/11/2025

CONTI GIUDIZIALI					
	2021	2022	2023	2024	2025
CONTI GIACENTI al 1° GENNAIO	1455	1325	1644	1974	2501
CONTI PROTOCOLLATI NELL'ANNO	437	523	492	639	1149
GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA	0	0	0	0	13
DECRETI DI ESTINZIONE	228	108	88	66	96
CONTI DICHIARATI ESTINTI	567	204	162	112	129
CONTI DISCARICATI CON DECRETO	0	0	0	0	0
CONTI DEFINITI NELL'ANNO	0	0	0	0	5
CONTI CON ISTRUTTORIA PENDENTE AL 31 DICEMBRE	0	0	0	0	185
CONTI GIACENTI al 31 DICEMBRE	1325	1644	1974	2501	3516

GIUDIZI PER RESA DI CONTO 2025			
NUMERO GIUDIZI TRATTATI	NUMERO SENTENZE EMESSE	OGGETTO	NUMERO UDIENZE
57	57	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	3

INDICE

Introduzione.....	1
Novità normative	2
Pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo	6
L'attività della Sezione Giurisdizionale	19
Giudizi di responsabilità	19
Giudizi di conto	32
Giudizi in materia pensionistica	34
Criticità della Sezione Giurisdizionale	35
Conclusioni.....	36
Tabelle	39

